

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

**FORNITURA DI CONTENITORI E CASSONETTI CON CAPACITA'
PARI A 120 – 240 - 360 – 660 - 1100 LITRI DA DESTINARE ALLA
RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI CON APPLICAZIONE DEI
CRITERI AMBIENTALI MINIMI.**

CIG BB2FA4F886

CONSORZIO VALORIZZAZIONE RIFIUTI 14

Articolo 01 - OGGETTO DELL'APPALTO

1. Il Consorzio di Area Vasta COVAR 14 (di seguito, per brevità, COVAR14), intende procedere all'acquisto di bidoni e cassonetti di capacità pari a 120, 240, 360, 660 e 1100 litri di differenti colori e capacità, che saranno utilizzati per la raccolta differenziata di rifiuti.
2. L'appalto ha per oggetto l'affidamento con contratto aperto a misura e prevede la possibilità, da parte della Stazione Appaltante, di acquistare contenitori sino ad un massimo indicato in tabella (oltre al quinto d'obbligo, ai sensi dell'art. 11 del R.D. 18/11/1923 n. 2440), con le medesime caratteristiche indicate nel presente capitolato e nei suoi allegati, alla stregua dei termini seguenti:

Tabella n. 1 – Oggetto dell'appalto I

Capacità	Quantità massima n.	Proroga tecnica 6 mesi	Complessivi	COLORE
120 l	7800	1950	9750	La Vasca grigia ed i coperchi colorati in base alla tipologia di raccolta
240 l	6900	1730	8630	
360 l	2200	550	2750	
660 l	2200	550	2750	
1100 l	900	230	1130	
Fornitura e montaggio transponder	2550	640	3190	
	2550	640	3190	
Fornitura e Montaggio serrature gravitazionali	1000	250	1250	
Fornitura e montaggio serrature triangolari	1000	250	1250	

2. I cassonetti dovranno corrispondere per dimensioni, materiale e caratteristiche a quanto indicato al successivo art. 3.
3. Tale opzione potrà essere attivata, sino al 31.12.2028
5. Le quantità sopra indicate sono puramente indicative.
6. In qualunque momento, nel corso della procedura di scelta del contraente, il COVAR 14 si riserva la facoltà di sospendere o posticipare l'affidamento della fornitura in oggetto.

Articolo 02 - DEFINIZIONI

Ai fini del presente Capitolato si definiscono:

- 1) **APPALTATORE, DITTA:** la Ditta aggiudicataria della gara d'appalto;
- 2) **CONSORZIO:** L'ente appaltante la gara d'appalto (COVAR 14)

Articolo 03 - CARATTERISTICHE E PRESCRIZIONI TECNICHE

1. I modelli dei contenitori oggetto della presente fornitura dovranno possedere le caratteristiche minime sotto elencate:

Capacità	Colori	Norme tecniche di riferimento	Altre caratteristiche
Bidoni da 120 lt	GRIGIO - RAL 7040 MARRONE - RAL 8025 BLU - RAL 5017 VERDE - RAL 6001 GIALLO - RAL 1018 BEIGE - RAL 1001 VIOLA- RAL 4006 ROSSO- RAL 3013	UNI EN 840 - 1 UNI EN 840 - 5 UNI EN 840 - 6	Allegato 1
Bidoni da 240 lt	GRIGIO - RAL 7040 MARRONE - RAL 8025 BLU - RAL 5017 VERDE - RAL 6001 GIALLO - RAL 1018 BEIGE - RAL 1001 VIOLA- RAL 4006 ROSSO- RAL 3013	UNI EN 840 - 1 UNI EN 840 - 5 UNI EN 840 - 6	Allegato 2
Bidoni da 340 lt	GRIGIO - RAL 7040 MARRONE - RAL 8025 BLU - RAL 5017 VERDE - RAL 6001 GIALLO - RAL 1018 BEIGE - RAL 1001 VIOLA- RAL 4006 ROSSO- RAL 3013	UNI EN 840 - 1 UNI EN 840 - 5 UNI EN 840 - 6	Allegato 3
Bidoni da 660 lt	GRIGIO - RAL 7040 MARRONE - RAL 8025 BLU - RAL 5017 VERDE - RAL 6001 GIALLO - RAL 1018 BEIGE - RAL 1001 VIOLA- RAL 4006 ROSSO- RAL 3013	UNI EN 840 - 2 UNI EN 840 - 5 UNI EN 840 - 6	Allegato 4
	GRIGIO - RAL 7040		

Bidoni da 1100 lt	MARRONE - RAL 8025 BLU - RAL 5017 VERDE - RAL 6001 GIALLO - RAL 1018 BEIGE - RAL 1001 VIOLA- RAL 4006 ROSSO- RAL 3013	UNI EN 840 - 2 UNI EN 840 - 5 UNI EN 840 – 6	Allegato 5
--------------------------	--	--	------------

2. Tutti i bidoni ed i cassonetti, che verranno utilizzati per il servizio pubblico di raccolta domiciliare, devono poter essere movimentati con compattatori a caricamento posteriore.
3. Le quantità dei contenitori sotto indicate sono state stimate sulla base di completezza di magazzino, perciò non garantiscono la piena rispondenza delle necessità.
4. Pertanto, in caso di variazioni l'impresa aggiudicatrice non potrà avanzare alcuna richiesta di risarcimento o oneri aggiuntivi oltre a quanto dovuto per le forniture eseguite.
5. La consegna dei contenitori di volta in volta ordinati dovrà essere effettuata a cura e spese del fornitore presso il magazzino indicato dal Consorzio, presente nell'ambito del territorio del Consorzio.
6. Termine dell'appalto:
 - il contratto aperto andrà a scadere il 31.05.2028
 - Le consegne dei contenitori dovranno avvenire entro il termine fissato all'art. 5 del presente Capitolato.
7. CAMPIONATURA: E' richiesto l'invio **entro la scadenza della presentazione dell'offerta di :**
 - Scheda tecnica del campione, timbrata e sottoscritta dal legale rappresentante della Ditta
 - Campione di un cassonetto per tipologia (come da Allegato A all'istanza)

ARTICOLO 04 - TEMPI, QUANTITÀ E MODALITÀ DI CONSEGNA DELLA FORNITURA

1. La consegna del materiale deve essere eseguita presso il Magazzino di Nichelino, Comuni del Consorzio.
2. La Stazione Appaltante provvederà a richiedere il materiale di volta in volta necessario mediante ordinativo scritto inviato con nota protocollata mezzo fax o e-mail, indicando:
 - + Numero contenitori divisi per colore e capacità
 - + Luogo di consegna:
3. La consegna dovrà essere effettuata secondo le seguenti tempistiche, dalla ricevuta dell'ordinativo (farà fede la trasmissione via fax e/o e-mail):
 - + da 0 – 100 contenitori/tipologia/colore: 30 gg
 - + da 100 – 500 contenitori/tipologia/ colore: 40 gg)
 - + superiori ai 500 contenitori/tipologia/colore: 55 gg

 **I cassonetti dovranno essere consegnati montati, ovvero montati dalla ditta fornitrice, c/o il nostro magazzino, in modo da poter verificare la regolarità e la completezza della fornitura, con i catarifrangenti a norma di legge.**

4. L'Appaltatore dovrà comunicare, con preavviso di almeno 72 ore, la giornata di consegna del materiale, a mezzo email a reportservizi@covar14.it. Il Trasporto avverrà a cura e spese dell'Appaltatore e sotto la propria esclusiva responsabilità.
5. Il documento di trasporto dovrà riportare: n. di CIG - n. protocollo ordinativo – n. pallets – n. cassonetti.
6. I documenti di trasporto sono rimessi ai responsabili dell'azienda, che ne restituiscono una, debitamente vistata per ricevuta, al vettore, ovvero, all'impresa; ne trattengono una fra le proprie scritture, quale prova dell'avvenuta operazione di consegna.
7. La Ditta aggiudicataria dovrà assicurarsi che il vettore incaricato della consegna sia provvisto di adeguate attrezzature per il carico/scarico in autonomia (messa a terra dei cassonetti), senza arrecare danni alla fornitura.
8. La messa a terra dei cassonetti è a completo carico della ditta appaltatrice.
9. Laddove la fornitura venisse danneggiata durante lo scarico, i pezzi danneggiati dovranno essere immediatamente sostituiti dalla ditta fornitrice.
10. Le operazioni di scarico a terra nel luogo di stoccaggio dovranno essere effettuate sotto l'osservanza di quanto previsto in materia di "Sicurezza sul lavoro" a cura della ditta affidataria o di altro soggetto terzo incaricato con mezzi e personale propri; qualora i mezzi ed il personale non fossero adeguati o attrezzati allo scarico in autonomia, il COVAR 14 provvederà a respingere il carico e nel caso di ritardata consegna ad applicare le penalità previste dal successivo art.20. Non è ammesso il ricorso al personale o ai mezzi del COVAR 14.
11. Le quantità richieste sono tassative e l'importo corrisposto sarà calcolato sulla base di quanto ordinato.

Articolo 4.1 ACCETTAZIONE DELLA FORNITURA

1. Al momento della consegna di ciascuna fornitura sarà effettuato il controllo che i colli siano quanti indicati nel D.D.T. e che dall'etichettatura dei colli e delle confezioni, la merce corrisponda a quanto ordinato.
2. Nei casi di immediato e palese errore, non integrità del carico ed altre ragioni di irricevibilità della merce, ci si riserva il diritto di non accettare la stessa e di respingerla immediatamente. La nuova fornitura dovrà avvenire entro il tempo massimo di 15 gg.

ARTICOLO 05 IMPORTO DELLA FORNITURA

1. L'importo complessivo dell'appalto posto a base di gara è pari ad **€ 1.413.250,00** costi della sicurezza, proroga, forniture aggiuntive e iva di legge esclusa, ed è stimato come segue:

Tabella n. 1 – Oggetto dell'appalto

Capacità	Quantità massima n.	Importo unitario	Importo stimato
120 l	7800	35	68.250,00
240 l	6900	45	310.500,00
360 l	2200	65	143.000,00
660 l	2200	200	440.000,00
1100 l	900	210	189.000,00
Fornitura e montaggio transponder	2550	2.5	6.375,00
	2550	2.5	6.375,00
Fornitura e Montaggio serrature gravitazionali	1000	28.00	28.000,00
Fornitura e montaggio serrature triangolari	1000	17.00	17.000,00
	totale		1.413.250,00
Proroga eventuale 6 mesi			354.600,00
Oneri della sicurezza			17.678,50
IVA			392.816,27
TOTALE			2.178.344,77

L'importo a base di gara è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a 17.678,50 € per l'intera durata della gara (24 mesi + 6 mesi di proroga tecnica eventuale) e **non è soggetto a ribasso**.

L'appalto è finanziato con il Bilancio consortile.

ARTICOLO 06 - DURATA DELL'APPALTO

1. La durata dell'appalto è di 24 mesi a far data dal 1 giugno 2026, e, comunque dalla data di effettivo avvio del servizio oltre agli eventuali sei (6) mesi di proroga tecnica necessari all'espletamento della nuova procedura di gara.
2. Il servizio potrà essere attivato a far tempo dal giorno successivo l'aggiudicazione ai sensi dell'art. 17 del D.lgs. n. 36/2023, in pendenza della stipulazione del contratto.
3. In caso di urgenza, il servizio potrà essere avviato in pendenza dell'aggiudicazione definitiva, all'Impresa provvisoriamente aggiudicataria.
4. Al termine dell'appalto, qualora la procedura per addvenire alla stipula del nuovo contratto d'appalto non fosse ancora conclusa, ovvero la nuova aggiudicataria non avesse ancora dato inizio all'esecuzione dei servizi appaltati, l'Impresa Appaltatrice si impegna, previa richiesta scritta del COVAR 14, a proseguire la gestione di tutti i servizi del presente capitolato alle stesse condizioni economico-gestionali, mantenendo la piena ed esclusiva responsabilità della gestione medesima.
5. Circa le fasi della procedura di affidamento dell'appalto si applicano le norme dell'art. 17 del D.lgs. n. 36/2023, tenendo conto che si tratta di un servizio pubblico essenziale.
6. Con la partecipazione alla gara l'Impresa Appaltatrice si obbliga alla stipulazione del contratto.

ARTICOLO 07 - METODO DI VALUTAZIONE

1. Procedura aperta come disciplinato dal D.lgs n. 36/2023. L'offerta dovrà essere presentata con le modalità indicate nel disciplinare di gara.
2. L'aggiudicazione del presente appalto sarà disposta secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa da determinarsi secondo quanto stabilito degli artt. 108 del D.lgs. n. 36/2023, sull'importo unitario a base di gara per ciascuna tipologia di cassonetto offerto, con valutazione dell'offerta anomala secondo quanto previsto dall'art. 110 del citato decreto.
3. La commissione giudicatrice valuterà l'offerta, ai sensi dell'art. 108 del D.lgs n. 36/2023, sulla base degli elementi di cui all'art. 33 del Capitolato Speciale d'Appalto:

4. Qualora l'offerta dovesse contenere delle eccezioni a quanto indicato nel presente capitolato e negli altri documenti di gara si provvederà all'esclusione immediata dell'offerta.
5. Non sono ammesse offerte in aumento rispetto all'importo a base di gara, complessivo e delle singole voci.
6. Nel caso vi siano offerte migliori complessive uguali si procederà, ai fini dell'aggiudicazione, all'ammissione di ulteriori offerte al ribasso da presentarsi seduta stante da parte dei legali rappresentati delle imprese interessate o dai loro procuratori speciali muniti di delega notarile. In difetto si procederà al sorteggio.
7. Nel caso di presentazione di una sola offerta si aggiudicherà la prestazione alla impresa unica offerente, se in possesso dei requisiti previsti dal presente disciplinare per l'ammissione dell'offerta.
8. Nel caso in cui le offerte ammesse siano inferiori a cinque, la Stazione appaltante si riserva di valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.
9. Il contratto sarà stipulato "a misura" ai sensi del Dlgs 36/2023.
10. In caso di aggiudicazione ad un'ATI, a prescindere dalla ripartizione dei servizi all'interno del raggruppamento, si procederà a liquidare l'intero corrispettivo dovuto soltanto alla mandataria, unico soggetto autorizzato ad emettere fattura per conto del raggruppamento.
11. Le fatture saranno liquidate a 30 gg data fattura.
12. Con riferimento all'istituto dell'anatocismo, disciplinato dall'art. 1283 cod. civ., si precisa che gli interessi non saranno comunque capitalizzati neppure se dovuti almeno per sei mesi.
13. L'eventuale ritardato pagamento da parte della Stazione Appaltante delle rate del corrispettivo contrattuale di appalto, non farà sorgere nell'Impresa Appaltatrice il diritto di abbandono o di riduzione parziale dei servizi, diversamente si procederà alla risoluzione del contratto, con tutti i danni conseguenti.
14. Fatto salvo quanto sopra, in caso di mancato svolgimento di una o più prestazioni o dell'intero servizio, per un periodo superiore a due giorni, il maggior costo sostenuto dalla Stazione Appaltante per l'affidamento a terzi, anche facenti parte dell'ATI, dell'esecuzione

degli stessi sarà detratto dal corrispettivo contrattuale mensile convenuto. Dal predetto corrispettivo contrattuale sarà, anche defalcato l'importo delle eventuali penali.

15. La Stazione Appaltante non è responsabile, e non sarà tenuta al pagamento di interessi di mora, per ritardati pagamenti dovuti al verificarsi dei seguenti eventi di:

- omessa dichiarazione di versamento dei contributi sopra indicata;
- irregolarità fiscale;
- mancata trasmissione delle fatture quietanzate liquidate ai subappaltatori;
- presentazione di domanda ai sensi dell'art. 1676 cod. civ., da parte dei lavoratori dell'impresa appaltatrice e/o subappaltatrice.

15. Gli interessi non matureranno su quella parte dell'importo della fattura corrispondente alla richiesta del lavoratore.

ARTICOLO 08– REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

1. Per essere ammessi alla gara i singoli Appaltatori e, in caso di Associazioni Temporanee di Imprese o Consorzi di Imprese non ancora costituiti, tutte le Ditte associate o, nel caso di Consorzio, le Ditte consorziate indicate come esecutrici della fornitura, dovranno produrre un'istanza di partecipazione - dichiarazione sostitutiva unica, in competente bollo, sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, non soggetta ad autenticazione se corredata da copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità (non scaduto) del firmatario della stessa, contenente le attestazioni di seguito riportate, con le quali il firmatario, assumendosene la piena responsabilità, dichiara ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. n.445/00:

⇒ requisiti di carattere generale:

a) l'iscrizione alla CCIAA Uff. Registro Imprese, o ad analogo registro dello Stato di residenza o sede aderente alla UE per i soggetti per i quali è obbligatoria l'iscrizione *(dalla quale risulti che l'Appaltatore non si trova in stato di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata, concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione del Paese in cui sono stabiliti, e che a carico della stessa non sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni - NEL CASO LA CAMERA DI COMMERCIO DI RESIDENZA LA RILASCIASSE ANCORA)*. La stessa dichiarazione deve essere completata con il nominativo di tutti i componenti se trattasi di Società in nome collettivo, degli Accomandatari se trattasi di Società in accomandita

semplice, degli altri Amministratori muniti di poteri di rappresentanza per gli altri tipi di Società o Consorzi e con tutte le notizie relative alla Società e deve essere corredato dalla dicitura antimafia;

b) le attestazioni riportate nel Casellario Giudiziario, per il Titolare se trattasi di Ditta individuale, per tutti i componenti se trattasi di Società in nome collettivo, per gli Accomandatari se trattasi di Società in accomandita semplice, per gli Amministratori muniti di potere di rappresentanza per gli altri tipi di Società o Consorzi;

c) di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, secondo la legislazione italiana o quella del Paese in cui sono stabiliti, nonché la sede legale e la sede amministrativa;

d) di non trovarsi in situazioni di collegamento o controllo con altro Appaltatore concorrente: ove ciò avvenisse la Stazione Appaltante escluderà entrambe le Ditte;

e) di impegnarsi a costituire formalmente il Raggruppamento in caso di aggiudicazione, entro 10 gg dalla data di formalizzazione dell'affidamento (solo nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi non ancora costituiti);

f) nel caso di Associazioni Temporanee di Imprese o di Consorzi, dichiarazione della Ditta mandataria (capogruppo) che rappresenterà il Raggruppamento o Consorzio in caso di aggiudicazione con l'indicazione dei lotti che saranno prodotti da ciascuna ditta;

g) Le dichiarazioni di cui sopra devono essere sottoscritte dal legale rappresentante in caso di concorrente singolo o di Consorzio di cooperative (e di tutte le imprese di quest'ultimo che effettuino il servizio). Nel caso di Raggruppamento temporaneo o di consorzi ai sensi degli artt. 2602 e 2612 del codice civile costituiti mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, le dichiarazioni dovranno essere sottoscritte dal legale rappresentante della capogruppo mandataria. Nel caso di Raggruppamento temporaneo o di consorzi ai sensi degli artt. 2602 e 2612 del codice civile non ancora costituiti, le dichiarazioni dovranno essere sottoscritte dai legali rappresentanti di ciascuna impresa che costituirà il Raggruppamento.

I soggetti che, in qualsiasi forma, singola, associata o consortile, parteciperanno alla gara, non potranno partecipare alla gara stessa né singolarmente né in associazione o Consorzio con altri.

In caso di Raggruppamento temporaneo già costituito, alle dichiarazioni, dovrà essere allegata, in copia autentica, il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferita alla mandataria. In caso di consorzi di concorrenti già costituiti, alle dichiarazioni, dovrà essere allegata, in copia

autentica, copia conforme all'originale dell'atto costitutivo o statuto, contenenti la responsabilità solidale del Consorzio e dei consorziati nei confronti dell'amministrazione aggiudicatrice.

ARTICOLO 09 – CAUZIONE PROVVISORIA E DEFINITIVA

- a) 1. Le garanzie di esecuzione (nella forma della cauzione) dovranno essere prestate secondo le modalità previste dalla normativa vigente (art. 106 del D.lgs. n. 36/2023). In ogni caso, in seguito all'accertamento di uno dei fatti di cui la cauzione sia a garanzia, l'importo dovrà essere esigibile nelle modalità e nei termini descritti nel bando di gara.
- b) La cauzione provvisoria per la partecipazione alla gara sarà corrispondente al 2% dell'importo globale stimato dell'appalto (43.420,10 €)
- c) La cauzione può essere costituita, ai sensi del comma 2 dell'art 106 del D.lgs. n. 36/2023.
- d) La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'[articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385](#), che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.
- e) La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'[articolo 1957, secondo comma, del codice civile](#) nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
- f) La garanzia deve avere efficacia per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta. Il bando o l'invito possono richiedere una garanzia con termine di validità maggiore o minore, in relazione alla durata presumibile del procedimento, e possono altresì prescrivere che l'offerta sia corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia, su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura, per la durata indicata nel bando, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

- g) La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione, per fatto dell'affidatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.
- h) L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001. Nei contratti relativi a servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento per gli operatori economici che sviluppino un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. Nei contratti di servizi e forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del [decreto legislativo n. 231/2001](#) o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la

certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni.

- i) L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli [articoli 103 e 104](#), qualora l'offerente risultasse affidatario.
- j) La cauzione definitiva sarà pari al 10% dell'importo contrattuale, o in percentuale maggiore ex art. 116 del D.lgs 36/2023.
- k) La mancata costituzione della cauzione definitiva determinerà l'annullamento dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'art. 93 da parte della Stazione Appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
- l) La garanzia definitiva sta a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto, ivi compreso. Garantisce altresì la ripetizione di somme indebitamente pagate dalla Stazione Appaltante alla ditta aggiudicatrice. La cauzione verrà escussa anche a tacitazione di crediti esposti da terzi verso l'impresa Appaltatrice in relazione a lavori e/o forniture connessi con l'appalto, fatta eccezione l'ipotesi di cui all'art.1676 codice civile per la quale non si procederà al pagamento parziale della fattura nei limiti indicati all'art. 4 comma 6 del presente capitolato. Qualora la cauzione non risultasse sufficiente, la Stazione Appaltante si riserva ogni ulteriore azione risarcitoria.
- m) La Stazione Appaltante è autorizzata ad escutere la cauzione oppure a decurtare dal corrispettivo tutte le somme di cui diventasse creditore nei riguardi dell'Impresa Appaltatrice per inadempienze contrattuali o danni o altro all'Impresa imputabili.
- n) La cauzione dovrà essere ricostituita nella sua integrità nel termine di 15 giorni dal verificarsi dell'evento, ove per qualsiasi causa, l'importo della stessa scenda al di sotto di quanto previsto dal terzo comma del presente articolo, pena la risoluzione contrattuale.
- o) La cauzione sarà svincolata progressivamente in misura trimestrale, con riferimento all'avanzamento dell'esecuzione dell'appalto, nel limite massimo del 75% dell'iniziale

importo garantito, previo accertamento della Stazione Appaltante circa la regolarità ed il buon esito delle prestazioni oggetto dell'appalto.

- p) Resta però convenuto che, dopo la scadenza del contratto, la cauzione residuale, ad insindacabile giudizio della Stazione Appaltante, potrà restare vincolata, in tutto o in parte, a garanzia dei diritti di eventuali creditori fino a quando l'impresa appaltatrice non avrà dimostrato di aver assolto ogni obbligo e tacitato ogni credito, e saranno, inoltre, pervenute le dichiarazioni liberatorie degli Istituti assicurativo – previdenziali.
- q) Saranno a carico dell'Appaltatore tutte le spese inerenti alla stipulazione del contratto, accessorie e conseguenti comprese quelle di bollo, di registro e di scritturazione del presente atto, nonché delle occorrenti copie del contratto e dei documenti esclusa I.V.A. che è a carico della Amministrazione
- r) **La stazione appaltante si riserva il diritto di valutare la polizza proposta e di richiedere eventuali successivi adeguamenti.**

ARTICOLO 10 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

1. La stazione Appaltante procederà, a seguito dell'aggiudicazione definitiva della gara, ad affidare l'incarico, mediante stipula di un contratto in forma pubblico amministrativa.
2. All'uopo si precisa che l'Impresa Appaltatrice ha l'obbligo di produrre, entro e non oltre il termine comunicato dall'Area Servizi Ambientali, la documentazione necessaria per procedere alla stipulazione del contratto e in particolare
 - Cauzione definitiva;
 - Certificazione Legge n. 68/1999;
 - Certificato C.C.I.A.A. in originale e copia conforme con l'indicazione dello stato di non fallimento, concordato preventivo o Amministrazione controllata e con il nulla osta antimafia;
 - Versamento spese contrattuali di segreteria e di registrazione, marche da bollo da Euro 16,00 in numero che verrà comunicato dall'Area Servizi Ambientali;
 - Conto dedicato;
 - Ogni altro documento eventualmente richiesto.
3. L'Appaltatore dovrà presentarsi per la stipulazione del contratto entro 30 (trenta) giorni dall'invito del Consorzio.

4. In caso di mancata stipulazione del contratto per fatto imputabile all'Appaltatore entro il termine fissato di cui al comma precedente, il Consorzio procederà alla dichiarazione di decadenza dell'Appaltatore dall'aggiudicazione e il servizio potrà essere affidato alla Ditta risultante seconda nella graduatoria di gara.
5. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi e disposizioni nazionali e regionali in materia di rifiuti, dei regolamenti locali in materia di gestione dei rifiuti urbani, nonché delle altre leggi in materia di appalti di servizi e di opere pubbliche in quanto applicabili.
6. Il presente Capitolato fa parte integrante del contratto di appalto.
7. Il Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici fa parte integrante del contratto d'appalto.
8. Tutte le spese contrattuali fra cui quelle di pubblicazione gara e aggiudicazione, segreteria, quelle relative all'acquisto dei valori bollati e quelle di registrazione saranno a carico dell'Impresa Appaltatrice.

ARTICOLO 11 - REVISIONE PREZZI - VARIAZIONE DI LISTINO IN CORSO DELL'ANNO

1. Il corrispettivo rimarrà fisso ed invariabile per il primo anno della durata dell'appalto.
2. Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo *dei beni* superiore al cinque per cento dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati automaticamente, nella misura dell'ottanta per cento del valore eccedente la variazione del 5 per cento applicata alle prestazioni da eseguire.
3. Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi si utilizzano i seguenti indici :
 1. dei prezzi al consumo – indici ISTAT

ARTICOLO 12 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI E LOTTA ALLA DELINQUENZA MAFIOSA

1. L'appaltatore si impegna e si obbliga ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.
2. In applicazione dell'art. 3 della Legge n. 136 del 13/08/2010, come modificata dal D.L. n. 187 del 12/11/2010, convertito con la Legge n. 217 del 17/12/2010, l'aggiudicatario accetta sin d'ora che, in occasione della stipulazione del contratto d'appalto, sarà inserita, pena nullità del contratto stesso, la clausola avente ad oggetto l'assunzione degli obblighi, in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari nei termini e modi previsti dalle leggi innanzi citate.

3. I pagamenti effettuati in dipendenza del presente contratto verranno disposti esclusivamente mediante bonifico sui conti correnti bancari o postali accesi presso banche o presso la Società Poste Italiane S.p.A. dedicati dall'appaltatore alle commesse pubbliche, i cui estremi identificativi dovranno essere comunicati dall'appaltatore entro 30 gg dall'aggiudicazione.
4. Nel caso di mancato rispetto di tali obblighi, non si procederà alla stipula del contratto di aggiudicazione
5. L'appaltatore, nei contratti con i subappaltatori, inserirà apposita clausola con la quale ciascuno si impegna ad assumere gli obblighi della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della legge 136/2010.
6. L'appaltatore s'impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo — della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
7. Qualora l'appaltatore non assolva gli obblighi previsti dall'articolo 3 della legge n. 136/2010 s.m.i. per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo articolo 3.
8. La Stazione Appaltante verifica, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
9. L'aggiudicazione e l'esecuzione dell'appalto in oggetto è soggetta alla normativa vigente in materia di lotta alla delinquenza mafiosa.

ARTICOLO 13— CESSIONE DEL CREDITO

1. Le cessioni dei crediti possono essere effettuate ai sensi dell'art. 120 del D.lgs. n. 36/2023 e della normativa vigente in materia. L'Appaltatore può, in relazione ai crediti derivanti dal presente appalto, avvalersi di disposizioni di cui alla Legge 21/02/2191 n. 52 , potendo effettuare la cessione degli stessi crediti a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia il cui oggetto sociale preveda l'esercizio delle attività di acquisto di crediti di impresa. Le cessioni di crediti devono essere stipulate dall'Appaltatore mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate al COVAR 14 stesso quale soggetto debitore.

2. Le cessioni dei crediti derivanti dal corrispettivo del presente appalto sono efficaci e opponibili al COVAR 14 qualora questi non le rifiuti con raccomandata A/R entro quarantacinque giorni al notifica della cessione.
3. Il COVAR 14, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale correlato al contratto del presente appalto, può preventivamente accettare la cessione dei crediti da parte dell'Appaltatore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione.

ARTICOLO 14 - RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE E OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA

1. L'Impresa Appaltatrice è responsabile verso la Stazione Appaltante del corretto andamento e svolgimento dei servizi assunti, di tutto il materiale, eventualmente, avuto in consegna da parte della Stazione Appaltante e della disciplina dei propri dipendenti.
2. L'Impresa Appaltatrice dovrà essere disponibile a fornire ogni informazione, che fosse necessaria alla Stazione Appaltante, di carattere amministrativo, economico – finanziario sui diversi servizi espletati.
3. Eventuali sanzioni amministrative comminate alla Stazione Appaltante a seguito di mancanze e/o errori nelle comunicazioni dell'Impresa Appaltatrice, saranno addebitate all'Impresa stessa, che sarà pertanto da ritenersi unico responsabile del comportamento (azione od omissione) sanzionato.
4. L'Impresa Appaltatrice risponde dell'operato dei suoi dipendenti, durante l'intero periodo delle attività oggetto d'appalto o ad esso collegate.
5. Nella conduzione e gestione del servizio, l'Impresa Appaltatrice dovrà adottare tutte le cautele e i provvedimenti atti ad evitare danni alle persone, alle cose ed animali.
6. L'Impresa Appaltatrice assumerà, senza riserva o eccezione, ogni responsabilità per danni verso la Stazione Appaltante o verso terzi, alle persone, cose ed animali, che potranno derivare da fatti imputabili all'Impresa stessa o, al suo personale, in relazione all'esecuzione del servizio o a cause ad esso connesse, ivi compresi danni derivanti da infortuni.
7. L'Impresa Appaltatrice sarà, comunque, sempre considerata quale unico ed esclusivo responsabile verso la Stazione Appaltante e verso i terzi per qualunque danno arrecato alle proprietà, alle persone ed animali, o all'immagine dell'Ente, siano o meno riconducibili direttamente al servizio, nel rispetto degli obblighi derivanti dall'appalto. L'Impresa

Appaltatrice dovrà rispondere di eventuali danni a terzi, verso la Stazione Appaltante, qualora la stessa ne subisca un pregiudizio.

8. Per tali eventualità l'Impresa Appaltatrice dovrà stipulare idonea polizza assicurativa di Responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) e di Responsabilità Civile verso i prestatori di Lavoro (R.C.O.) per i rischi inerenti la propria attività, incluso l'appalto in oggetto, e con l'estensione nel novero dei terzi, della Stazione Appaltante e dei suoi dipendenti con massimale per anno e per sinistro, valido per l'intero periodo di servizio affidato, di almeno € 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila/00).
9. L'Impresa Appaltatrice, è sempre tenuta ad aprire il sinistro c/o la propria compagnia assicuratrice, laddove vi sia una denuncia di danni, a cose e o persone o animali, cagionati, presumibilmente, durante lo svolgimento del servizio, rimettendo alla valutazione dei periti l'accertamento di responsabilità. Non sono considerate esimenti della responsabilità dell'Appaltatore le dichiarazioni di estraneità dei conducenti e/o operatori.
10. L'Impresa Appaltatrice è tenuta a comunicare alla Stazione Appaltante i sinistri, denunciati direttamente alla stessa, cagionati durante lo svolgimento del servizio per conto della Stazione Appaltante.
11. L'Impresa Appaltatrice dovrà fornire, alla Stazione Appaltante, copia della polizza assicurativa stipulata a copertura del rischio di responsabilità civile entro cinque giorni antecedenti l'affidamento del servizio, **pena pagamento della penale automatica di € 1.000,00 per ogni giorno di ritardo senza necessità di messa in mora.**
12. In caso di subappalto, la copertura assicurativa dell'Impresa Appaltatrice dovrà contemplare la copertura assicurativa per R.C.T./R.C.O anche per l'attività del subappaltatore.
13. L'Impresa Appaltatrice è tenuta all'osservanza ed alla applicazione delle normative in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n.81 e s.m.i.,) nonché di tutte le norme inerenti, che potrebbero essere emanate, anche, durante il corso dell'appalto.
14. L'Impresa Appaltatrice ha l'onere di formare ed informare i propri lavoratori, di procurare e fornire tutti i materiali necessari allo svolgimento dei lavori di cui al presente appalto (in special modo i D.P.I.), secondo quanto previsto dai documenti e valutazioni effettuate dall'Impresa Appaltatrice e dal D.L. medesimo, anche per quanto riguarda gli obblighi

formativi e di fornitura di DPI derivanti dai DUVRI

15. Ai sensi del D.lgs. 81/2008, si precisa che, nell'espletamento del servizio, possono verificarsi rischi connessi alla presenza di agenti biologici. L'Appaltatore dovrà quindi rispettare quanto disposto dal D.lgs. 81/2008 e redigere il prescritto documento di valutazione dei rischi, conservandolo e aggiornandolo e metterne copia a disposizione del Consorzio entro 10 gg dall'aggiudicazione definitiva e, comunque, antecedentemente all'avvio del servizio.
16. Tutte le attrezzature, le macchine, i mezzi, utilizzati per l'espletamento dei servizi di cui al presente appalto debbono rispettare le normative di sicurezza vigenti (specie in materia di prevenzione e protezione degli infortuni e di codice della strada).

ARTICOLO 15 – VIGILANZA - CONTROLLO DEL SERVIZIO - VERIFICA DI CONFORMITA'

1. Resta in facoltà del Covar14 procedere in ogni momento al controllo del servizio effettuato, con sopralluoghi nello stabilimento di produzione al fine di verificare il grado di affidabilità della capacità tecnico produttiva, nonché di qualità del Fornitore.

La fornitura, sarà sottoposta a controlli e collaudi da parte del COVAR 14, ai fini dell'accertamento della corrispondenza della stessa a quanto richiesto dal presente Capitolato d'Appalto. Qualora la merce, al controllo quantitativo e qualitativo, non risultasse conforme, il fornitore dovrà immediatamente provvedere ad integrare sia il quantitativo mancante sia quello che all'evidenza non dovesse presentare i requisiti prescritti.

La verifica di conformità della fornitura rispetto alle specifiche tecniche previste dalla Normativa UNI EN 840 – 5, UNI EN 840 – UNI EN 12574, ISO 17025 verrà eseguita, tramite apposito laboratorio qualificato, individuato dal COVAR entro 10 giorni naturali consecutivi dalla data di consegna del materiale.

La verifica sarà fatta a campione.

2. Il Consorzio potrà richiedere per i prodotti da fornire:
 - ii) *certificati rilasciati da istituti o servizi ufficiali incaricati del controllo della qualità, di riconosciuta competenza, i quali attestino la conformità di prodotti ben individuati mediante riferimenti a determinate specifiche tecniche o norme (art. 87 comma 3 e All. II.8 del D.lgs n. 36/2023)*

3. La verifica di conformità di cui all'art. 116 del D.lgs. n. 36/2023, verrà svolta anche in corso di esecuzione dei servizi con cadenza annuale.
4. Al termine del contratto verrà effettuata la conformità finale e verrà rilasciato il relativo certificato ai sensi dell'art. 116 del D.lgs. n. 36/2023.

ARTICOLO 16 - CONOSCENZE DELLE NORME D'APPALTO

1. La ditta che partecipa alla gara è tenuta a presentare, in sede di gara, una dichiarazione dalla quale risulti la perfetta conoscenza delle norme generali e particolari che regolano l'appalto; di tutte le condizioni locali, logistiche, nonché, delle circostanze generali e particolari che possono avere influito sulla determinazione e quantificazione dell'offerta presentata (conoscenza della localizzazione degli impianti, dove saranno effettuate le consegne del materiale, la presenza o meno di servizi, ecc.).
2. In conseguenza di quanto sopra la ditta partecipante non potrà accampare riserve o richieste di maggiori compensi per circostanze di cui era a perfetta conoscenza.

ARTICOLO 17 - CESSIONE E SUBAPPALTO

1. E' vietata la cessione, anche parziale, del contratto e del servizio (subappalto), a qualsiasi titolo e sotto qualunque forma, anche temporanea, se non regolarmente approvata dalla Stazione Appaltante, pena l'immediata risoluzione del contratto ed il risarcimento dei danni e delle spese causati alla Stazione Appaltante. Sono fatti salvi i casi di trasformazione, fusione e scissione di impresa per i quali la cessione del contratto è consentita, ai sensi dell'art. 1406 e seguenti del cc, a condizione che il cessionario, oppure il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, provveda a documentare il possesso dei requisiti previsti per la gestione del servizio.
2. In caso di raggruppamento, è vietata altresì ogni modificazione della composizione dello stesso se non regolarmente e previamente approvata dalla Stazione Appaltante, pena la risoluzione del contratto. E' altresì consentita la modificazione della composizione dell'ATI aggiudicataria nel caso di cessione del ramo di azienda da parte di un'impresa raggruppata ad un'altra facente parte del raggruppamento, purché le imprese rimanenti siano in grado di comprovare il possesso dei requisiti di qualificazione prescritti negli atti di gara e l'operazione venga comunicata alla stazione appaltante nel termine di 30 giorni dal suo

compimento.

3. L'affidamento in subappalto di parte dei servizi oggetto di appalto è subordinato all'autorizzazione della Stazione Appaltante secondo quanto previsto dall'art. 119 del D.lgs. n. 36/2023.
4. Il subappaltatore deve essere in possesso dei requisiti di carattere tecnico economico indicati nel bando di gara, da verificarsi in base al valore percentuale delle prestazioni che il medesimo intende eseguire rispetto all'importo complessivo dell'appalto e non deve versare nelle cause di esclusione di cui all'art. 95-96 del D.Lgs. 36/2023.
5. Le ditte partecipanti in sede di offerta devono indicare la volontà di servirsi del subappalto, specificando i servizi o parti di servizi che intendono subappaltare. I servizi o le parti di servizio da subappaltare devono essere puntualmente specificate. Non saranno ritenute valide e quindi non autorizzabili indicazioni che comprendono la totalità dei servizi da eseguire o in misura superiore alla percentuale indicata dalla normativa.
6. La mancata presentazione, in sede di partecipazione alla gara, della dichiarazione di cui sopra, farà decadere il diritto, per l'Impresa Appaltatrice, di richiedere successivamente l'autorizzazione al subappalto.
7. Il valore dei servizi che potranno essere affidati in subappalto non potrà in ogni caso superare la soglia prevista dalla legge.
8. L'appaltatore deve praticare per le prestazioni affidate in subappalto gli stessi prezzi risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20%.
9. L'Appaltatore è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e la zona nella quale si eseguono le prestazioni; è altresì responsabile in solido dell'osservanza delle norme sopracitate da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti.
10. L'impresa che intende subappaltare deve trasmettere, alla Stazione Appaltante, copia del contratto di subappalto almeno 20 gg prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione della servizio.
11. Al momento del deposito del contratto di subappalto, presso la Stazione Appaltante, l'impresa dovrà trasmettere la certificazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti di qualificazione prescritti per la partecipazione alla gara, oltre alla dichiarazione, del subappaltatore, attestante il possesso dei requisiti generali di cui

all'art. 95-96 del D.lgs. n. 36/2023 e i requisiti di ordine speciali, relativamente all'iscrizione all'Albo Gestori Ambientali

12. Laddove il subappalto sia stato autorizzato, questo non esimerà l'Impresa Appaltatrice dall'osservanza delle obbligazioni e dei doveri derivanti dal contratto d'appalto, incluse le prestazioni a carico del subappaltatore, rimanendo l'unico soggetto responsabile verso la Stazione Appaltante della perfetta esecuzione del contratto.
13. Il contratto di subappalto iniziato senza preventiva autorizzazione espressa o tacita per decorrenza del termine legale dalla richiesta è da considerarsi nullo.
14. Il mancato rispetto della disposizione comporta oltre alle sanzioni penali anche la facoltà della Stazione Appaltante di risolvere il contratto di appalto e, conseguentemente di incamerare la cauzione definitiva, con diritto al risarcimento dei danni ed il rimborso di tutte le maggiori spese che derivassero alla Stazione Appaltante per effetto della risoluzione stessa.
15. L'impresa Appaltatrice, ai sensi dell'art. 119 del D.lgs. n. 36/2023 è tenuta al pagamento diretto dei subappaltatori, non essendovi alcun rapporto tra questi ultimi e la Stazione Appaltante, ad eccezione dei casi previsti allo stesso articolo.
16. Infine, l'Impresa Appaltatrice ha l'obbligo di trasmettere alla Stazione Appaltante, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti del subappaltatore (come previsto dal contratto stipulato tra gli stessi soggetti; pagamento, comunque, che non deve avvenire oltre 60 gg dalla presentazione della fattura dei servizi al protocollo consortile e, comunque, in concomitanza con il pagamento del Consorzio, in quanto il contratto di subappalto, è un contratto derivato o "sub-contratto" e come tale soggetto alle vicende del contratto principale, dal quale è caratterizzato per il fatto di avere lo stesso od analogo contenuto economico ed il medesimo tipo di causa di quello principale) copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti ai subappaltatori, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
17. Nel caso di cessione al factor le fatture al subappaltatore dovranno seguire l'iter previsto dall'art. 7 del presente Capitolato.
18. Qualora l'Impresa Appaltatrice non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore, nei termini di cui al comma precedente, la Stazione Appaltante provvederà alla formale contestazione dell'addebito all'appaltatore, assegnando un termine di quindici giorni entro

il quale adempiere ai suoi obblighi o fornire i necessari chiarimenti a giustificare l'omesso invio delle stesse; contestualmente la Stazione Appaltante sospenderà il pagamento a favore dell'operatore della prima fattura utile a coprire l'importo del mancato pagamento del subappalto, sino al ricevimento dei documenti richiesti. Questo non potrà far maturare interessi di mora.

19. Le prestazioni affidate in subappalto non possono diventare oggetto di nuovo subappalto.

ARTICOLO 18 – QUINTO D'OBBLIGO

1. La Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 11 del R.D. 18/11/1923, n. 2440, potrà ordinare durante l'esecuzione del contratto, alle stesse condizioni dell'aggiudicazione, un aumento o una diminuzione delle prestazioni oggetto del contratto fino alla concorrenza di un quinto in più o in meno dell'importo dell'aggiudicazione.

ARTICOLO 19 - PENALITÀ

1. Il CO.VA.R. 14, in caso di disservizi ha la facoltà di provvedere direttamente, nel modo più rapido e di sua convenienza, con diritto di rivalsa nei confronti della ditta aggiudicataria, pretendendo il risarcimento di tutti gli oneri affrontati, oltre che la decurtazione della somma equivalente alle penalità applicate.
2. Qualora l'appaltatore non rispetti le tempistiche e le modalità per lo svolgimento del servizio previste dal precedente art. 3, la stazione appaltante contesterà il disservizio per iscritto dalla notizia dell'evento. L'appaltatore avrà 7 giorni di tempo per inviare le proprie controdeduzioni.
3. A sua volta, il Consorzio potrà accogliere o rigettare le motivazioni addotte dall'appaltatore nelle proprie controdeduzioni, inviando una risposta scritta. Il mancato invio di una risposta scritta in questo caso equivale al rigetto delle controdeduzioni.
4. Le ipotesi di comportamenti sanzionabili sono:
 - a. mancato rispetto delle tempistiche previste per le attività di cui all'art. 4:
 - per ritardi relativi alla consegna della fornitura, si applicherà una penale pari a € 500,00 (euro cinquecento/00) per ogni giorno di ritardo rispetto a quanto previsto dal presente capitolato;
 - per ogni altra inadempienza relativa alla fornitura (consegna parziale) verrà erogata una penale di € 300,00 (euro trecento/00) al giorno, per i primi tre giorni, che si aggraverà, in

misura pari alla percentuale della mancata fornitura, a partire dal quarto giorno di calendario in poi;

- per difetti qualitativi della fornitura, salva la sostituzione in garanzia delle attrezzature in questione, o di singoli componenti (coperchio, ruote, etc.), verrà applicata una sanzione pari al 500,00 € (euro cinquecento/00) per ogni singola contestazione;
- per danni causati all'immagine del consorzio durante l'espletamento dei servizi oggetto del presente Capitolato Speciale d'Appalto, si applicherà una penale pari a 1.000,00 € (mille/00) per ogni singola contestazione;
- per impedimento dell'azione di controllo da parte della Stazione Appaltante, si applicherà una penale pari a € 300,00 (trecento/00);
- per inadempienze alle cautele igieniche, ambientali e di decoro nell'esecuzione delle prestazioni, si applicherà una penale da un minimo di € 500,00 (cinquecento/00) e, in caso di reiterazione dell'inadempimento, sino ad un massimo di € 1.000,00 (mille/00);
- salvo quanto previsto nelle lettere precedenti, per ogni ulteriore inadempienza a quanto prescritto nel presente capitolato, sarà applicata da un minimo di € 500,00 (cinquecento/00) ad un massimo di € 2.500,00 (duemilacinquecento/00) a seconda della gravità valutata ad insindacabile giudizio della Stazione Appaltante.

5. Le sanzioni saranno raddoppiate qualora lo stesso tipo di disservizio si ripeta entro due mesi dalla prima contestazione.

6. Il ripetersi per quattro volte dello stesso genere di disservizio, regolarmente contestato dalla stazione appaltante, o l'applicazione di penali per un importo superiore al 10% del corrispettivo contrattuale dell'appalto, equivarranno alla manifesta incapacità dell'appaltatore a svolgere il servizio appaltato, e pertanto comporteranno la risoluzione del contratto, con relativo incameramento della cauzione.

7. Non si applicherà alcuna penale per cause di forza maggiore, che comunque andranno documentate.

8. Ferma restando l'applicazione delle penalità sopradescritte, qualora l'Appaltatore non ottemperi ai propri obblighi entro il termine eventualmente intimato dal Consorzio, quest'ultimo, a spese dell'Appaltatore stesso e senza bisogno di costituzione in mora né di alcun altro provvedimento, provvederà d'ufficio per l'esecuzione di quanto necessario.

9. L'ammontare delle sanzioni e l'importo delle spese per i lavori o per le forniture eventualmente eseguite d'ufficio saranno trattenute dal Consorzio sull'importo del corrispettivo in scadenza.
10. Nell'eventualità che la rata non offra margine sufficiente, il Consorzio avrà diritto di rivalersi sulla cauzione definitiva. Pena la risoluzione del contratto, tale importo dovrà essere ricostituito nella sua integrità entro quindici giorni, decorrenti dalla apposita comunicazione in tal senso inviata all'Appaltatore.

ARTICOLO 20 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. 1. L'Impresa Appaltatrice incorre nella risoluzione del contratto e dei diritti da esso derivanti, a norma dell'art. 1456 del Cod. Civile, con incameramento da parte della stazione Appaltante, a titolo di penale, della cauzione definitiva ed il risarcimento di ogni ulteriore danno e spesa, nei seguenti casi:
- a) Abituale negligenze o deficienze del servizio, regolarmente accertate e notificate, che, a giudizio della Stazione Appaltante, compromettano gravemente l'efficienza del servizio oggetto dell'appalto;
 - b) Affidamento di subappalto senza preventiva autorizzazione della Stazione Appaltante;
 - c) Mancata assunzione o grave ritardo nell'inizio di esecuzione del servizio entro la data richiesta della Stazione Appaltante e dopo che sono trascorsi, inutilmente, 15 giorni dalla diffida della Stazione Appaltante;
 - d) Quando l'impresa Appaltatrice si rende colpevole di frode, grave negligenza e grave inadempimento nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;
 - e) Mancanza, anche parziale, dei requisiti richiesti dalla legge (nazionale e/o regionale) per l'esercizio delle attività oggetto dell'appalto;
 - f) Cessione anche parziale del contratto senza espressa preventiva autorizzazione da parte della Stazione Appaltante;
 - g) Inadempienze gravi, accertate alla norma di legge, sulla prevenzione degli infortuni, di sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
 - h) Qualora l'impresa accumuli l'applicazione di penali per un importo complessivamente maggiore del 10% del corrispettivo;
 - i) Mancata ricostituzione della cauzione definitiva escussa parzialmente;
 - j) Per ogni altra grave inadempienza riscontrata, la Stazione Appaltante agirà ai sensi dell'articolo 1453 e ss. Del Codice Civile.

2. Nel caso di risoluzione del contratto per inadempimento dell'impresa Appaltatrice, questa, sarà tenuta al risarcimento dei danni, anche per le somme non coperte dalla cauzione.
3. Per tutte le altre ipotesi di grave inadempimento varrà quanto disposto dagli artt. 1453 e 1454 del Cod. Civ. cosicchè la Stazione Appaltante dovrà intimare per iscritto all'Impresa Appaltatrice di adempiere entro 15 giorni naturali a tutti gli obblighi contrattuali, nessuno escluso; trascorso tale termine senza che l'Impresa Appaltatrice abbia provveduto agli adempimenti previsti, il contratto di intenderà risolto di diritto. L'Impresa Appaltatrice accettando detta clausola, riconosce che decorso il suddetto termine il contratto s'intenderà risolto di diritto.
4. In caso di risoluzione del contratto, all'Impresa Appaltatrice spetterà unicamente il pagamento delle prestazioni svolte fino a quel momento, al netto delle penali e/o maggiori oneri che il committente dovrà sostenere in conseguenza della risoluzione.
5. A seguito della risoluzione del contratto per colpa dell'impresa Appaltatrice, la Stazione Appaltante procederà, all'affidamento del servizio all'impresa risultata seconda classificata nella graduatoria e, in caso di rinuncia, alle successive seguendo l'ordine di graduatoria.

ARTICOLO 21 - DIRITTO DI RECESSO

1. E' facoltà del Consorzio di recedere in qualsiasi momento dal contratto ai sensi dell'art. 123 del D.lgs. n. 36/2023.
2. In caso di recesso per cause e/o volontà della ditta aggiudicataria, la stessa dovrà riconoscere i maggiori oneri derivanti al Consorzio da detto recesso.

ARTICOLO 22 - OSSERVANZA DEI CONTRATTI COLLETTIVI

1. L'Impresa Appaltatrice è tenuta all'esatta osservanza dei contratti di lavoro e di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, comprese quelle emanate nel corso dell'appalto.
2. In caso di inottemperanza agli obblighi suddetti, accertata dalla Stazione Appaltante o segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, la Stazione Appaltante segnalerà l'inadempienza all'Impresa Appaltatrice e, se del caso, all'Ispettorato stesso, che procederà ad una ritenuta del 20% sui pagamenti in acconto, destinando le somme accantonate a garanzia degli obblighi di cui sopra. Il pagamento all'Impresa Appaltatrice della somma accantonata non sarà effettuato fino a quando dall'Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti siano stati integralmente adempiuti.

3. Per le ritenute dei pagamenti di cui sopra l'Impresa Appaltatrice non può opporre eccezione alla Stazione Appaltante, né a titolo al risarcimento dei danni né per cessione del credito.
4. L'Impresa Appaltatrice ha l'obbligo di osservare e far osservare ai propri dipendenti le disposizioni di legge ed i regolamenti in vigore o emanati nel corso del contratto, comprese le norme regolamentari e le ordinanze municipali, con particolare riferimento a quelle riguardanti la sicurezza, l'igiene, la salute pubblica e il decoro, aventi rapporto diretto con i servizi oggetto dell'appalto.
5. L'Impresa Appaltatrice, in ottemperanza a quanto prescritto nel Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, in materia di tutela della salute dei lavoratori e sicurezza sul luogo di lavoro, è obbligato a fornire ai dipendenti, oltre all'abbigliamento adeguato (nelle modalità contrattualmente previste, anche con contrattazione decentrata) e ai D.P.I., i tesserini di riconoscimento, muniti di fotografia, da indossare durante lo svolgimento del servizio (Art. 6 della Legge 3 agosto 2007, n. 123: tessera di riconoscimento per il personale delle imprese appaltatrici e subappaltatrici). L'Impresa Appaltatrice è tenuto ad assicurarsi che i D.P.I., i tesserini identificativi e l'abbigliamento siano indossati e, correttamente utilizzati, e per quanto riguarda i tesserini esposti in modo visibile.
6. L'Impresa Appaltatrice è tenuto ad osservare le disposizioni emanate dalla A.S.L. territorialmente competente, e da ogni altra autorità competente, in ordine alla dotazione di mezzi di protezione sanitaria ed igienica degli operatori e del personale in genere, alle modalità di esercizio dell'attività ed ai necessari controlli sanitari.
7. Ai sensi del D.lgs. n. 36/2023 si precisa che le autorità competenti per le informazioni circa gli obblighi in materia di protezione dell'impiego e di condizioni di lavoro sono le sedi provinciali dell'INPS, dell'INAIL e l'Ispettorato del Lavoro competenti per territorio.

ARTICOLO 23- OBBLIGHI IN MATERIA DI DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI

1. L'impresa Appaltatrice ha l'obbligo di rispettare le norme inerenti al collocamento obbligatorio dei disabili, di cui alla legge 12 marzo 1999 numero 68 recante "Norme per il diritto al lavoro dei disabili", e di fare, in sede di presentazione dell'offerta e di stipula del contratto, una delle seguenti dichiarazioni:
 - Di essere in regola con le norme di cui alla Legge sul diritto al lavoro dei disabili;

- Di non essere nelle condizioni di assoggettabilità alla suddetta legge, avendo alle dipendenze un numero di lavoratori inferiore a 15;
- Di non essere nelle condizioni di assoggettabilità alla suddetta legge, avendo alle dipendenze un numero di lavoratori compreso fra i 15 e i 35 e non avendo effettuato alcuna nuova assunzione dal 18 gennaio 2000, data di entrata in vigore della legge n. 68/1999.

ARTICOLO 24 – SEDI E RECAPITI

1. Per tutta la durata dell'appalto l'appaltatore dovrà:

- a) mantenere edotto il Consorzio circa il luogo in cui è domiciliata la propria sede legale, la sede amministrativa competente e la sede operativa da cui dipendono i servizi oggetto del presente appalto, comunicando e ove necessario aggiornando tempestivamente gli indirizzi postali, i numeri di telefono, fax, e-mail.

ARTICOLO 25– RESPONSABILE TECNICO

1. L'appaltatore dovrà nominare un Responsabile Tecnico, con comprovata esperienza nel settore, che sarà responsabile di tutti i rapporti con l'Amministrazione consortile e della gestione del servizio.
2. Il Responsabile Tecnico dovrà essere sempre reperibile telefonicamente e dovrà essere presente su richiesta del Covar¹⁴ presso gli uffici consortili per conferire con i responsabili del servizio.

ARTICOLO 26 - OSSERVANZA DI LEGGI, DECRETI E ORDINANZE

1. Oltre all'osservanza di tutte le norme specificate nel presente Capitolato, l'Appaltatore avrà l'obbligo di osservare e di far osservare dai propri dipendenti tutte le disposizioni dettate dalle leggi e dai regolamenti, dalle ordinanze, prescrizioni o raccomandazioni in vigore o che potranno venire emanati durante il corso del contratto, comprese le norme regolamentari e le ordinanze municipali aventi rapporto con i servizi dell'appalto.
2. Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, le parti fanno riferimento in particolare:

✚ Direttiva 2004/18/CE del 31/03/2004

✚ D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

✚ D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.

✚ D.lgs. n. 56 del 19 aprile 2017

- + D.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.
- + L 136/2006
- + D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 nelle parti ancora in vigore
- + R.D. 23.05.1924, n. 827
- + L.R. 24.10.2002 n. 24. e s.m.i.
- + D.lgs n. 231/2002
- + Decreto Legislativo 196 del 30 giugno 2003
- + Regolamento UE 2016/679
- + Decreto Legislativo 101 del 10 agosto 2018
- + alle leggi, ai Regolamenti e alle disposizioni ministeriali emanati o emanandi in materia, nulla escluso o riservato, nonché – per quanto applicabili – alle norme del Codice Civile.

ARTICOLO 27 - RISERVATEZZA DEI DATI

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 s.m.i. «Codice in materia di protezione dei dati personali» e dell' Art. 13 Regolamento UE 2016/679 - GDPR si informa che:
 - ⇒ la richiesta di dati è finalizzata all'espletamento della procedura in oggetto;
 - ⇒ il conferimento dei dati ha natura obbligatoria;
 - ⇒ la conseguenza dell'eventuale rifiuto di ottemperare a quanto sopra consiste nell'esclusione dalla partecipazione alla presente procedura concorsuale;
 - ⇒ i soggetti o le categorie di soggetti cui possono essere comunicati i dati sono:
 - il personale dell'ente implicato nel procedimento;
 - gli eventuali partecipanti alla procedura di gara;
 - ogni altro soggetto interessato ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241;
 - altri soggetti del Consorzio;
 - ⇒ i diritti dell'interessato sono quelli previsti dall'art. 7 del D. Lgs. 196/2003 e dall' Art. 13 Regolamento UE 2016/679 - GDPR ;
 - ⇒ titolare del trattamento è il COVAR 14, legalmente rappresentato dal Presidente. Responsabili sono i responsabili dei settori interessati.

ARTICOLO 28- CODICE DI COMPORTAMENTO

1. L'appaltatore si obbliga a estendere, nei confronti dei propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal «Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 30.3.2001 n. 165» di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62.
2. Questo contratto è automaticamente risolto in caso di violazione accertata dei predetti obblighi, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del citato codice.

ARTICOLO 29 - OBBLIGHI IN TEMA DI "LEGGE ANTICORRUZIONE"

1. In sede di sottoscrizione del contratto l'appaltatore deve dichiarare, ai sensi dell'articolo 53 — comma 16-ter — del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 s.m.i. «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti del Consorzio che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Consorzio stesso, nei confronti dell'appaltatore, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego. Si specifica che l'ambito di applicazione della predetta norma ricomprende, oltre che i soggetti di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 e s.m.i. «Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190», anche i soggetti che, pur non esercitando concretamente ed effettivamente poteri autoritativi o negoziali per conto del Consorzio, hanno elaborato atti endoprocedimentali obbligatori relativi al provvedimento di aggiudicazione definitiva, così come previsto dall'Autorità Nazionale Anticorruzione [A.N.A.C.] con Orientamento n. 24 del 21 ottobre 2015.
2. L'appaltatore dichiarerà di essere a conoscenza che in caso di accertamento della violazione del suddetto obbligo dovrà restituire i compensi eventualmente percepiti e non potrà contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni.

ARTICOLO 30 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

1. Il Responsabile del procedimento e dell'esecuzione del servizio è la Dott.ssa Najda Toniolo, tel. 011/9698602, fax. 011/9698628, e-mail: najda.toniolo@covar14.it.

ARTICOLO 31 CONTROVERSIE

1. Ai sensi della normativa vigente è esclusa la competenza arbitrale nel caso di controversie sull'esecuzione del presente appalto. Il foro competente è quello di Torino.
2. Qualora si verificassero contestazioni sull'inosservanza delle norme di Capitolato, il termine fissato per il pagamento decorrerà dalla data di risoluzione della controversia.

ARTICOLO 32 - RINVIO

1. Per quanto non espressamente disciplinato nel bando, nel disciplinare e nel Capitolato Speciale e, ad integrazione delle disposizioni in essi contenute, si fa espresso rinvio alla normativa vigente..

ARTICOLO 33— PROPOSTE MIGLIORATIVE ED AGGIUNTIVE

1. In sede di presentazione dell'offerta, l'Impresa Appaltatrice potrà presentare proposte migliorative e aggiuntive dei servizi descritti nel presente Capitolato Speciale d'Appalto, senza tuttavia condizionare la validità dell'offerta stessa all'accoglimento di tali proposte.
2. Per le proposte migliorative/aggiuntive di cui ai successivi punti dovrà essere indicato all'interno dell'Offerta Tecnica "Allegato 2 al Disciplinare di gara", la voce "SI" nel caso in cui si offra tale opzione oppure, in alternativa la voce "NO" nel caso in cui non si intenda offrire tale opzione.
3. Si considerano requisiti minimi da rispettare del D.lgs. n. 36/2023 ai fini della predisposizione dell'offerta tecnica, le prescrizioni contenute nel presente Capitolato Speciale d'Appalto. L'offerta tecnica dovrà essere presentata in conformità alle modalità indicate nel bando di gara. In particolare, saranno prese in considerazione le proposte concernenti:

Tabella dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX		SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX
1	CERTIFICAZIONE ISO 14001	5	T	POSSESSO: copia certificazione ISO			5

2	CERTIFICAZIONE BS OHSAS 18001	5	T	POSSESSO: copia certificazione OHSAS			5
3	RATING DI LEGALITA'	5	T	POSSESSO: Copia attestato			5
4	COPERCHIO CON MANIGLIA INTEGRATA E INSONORIZZAZIONE NELLA CHIUSURA	5	T	POSSESSO MANIGLIA INTEGRATA E INSONORIZZAZIONE (Dichiarazione)			5
5	FORNITURA DELL'INTERO PARCO CASSONETTI IN MATERIALE RICICLATO	10	T	A) 75% di materiale riciclato B) 80% di materiale riciclato			5 10
6	FORNITURA DELL'INTERO PARCO CASSONETTI IN MATERIALE RICICLATO (vasche contenitori contenenti almeno il ___% in peso complessivo delle parti in plastica contenute nel prodotto finito)	15	T	30% da plastica riciclata derivante da raccolta differenziata dei rifiuti urbani			15
7	Ritiro attrezzature rotte per il loro avvio a riciclo per la fabbricazione di nuovi contenitori (di		T	<u>Ritiro mensile</u>	...	...	10

	tipologia simile a quella oggetto d'appalto) con smontaggio delle stesse	15		<u>Ritiro quindicinale</u>	...	...	15
8	Ritiro attrezzature rotte (di tipologia simile a quella oggetto d'appalto) con smontaggio delle stesse	10	T	<u>A titolo gratuito</u>	...	...	0
				<u>Riconoscendo un minimo (0.10 €/kg)</u>	...	...	5
				<u>Riconoscendo di più di 0.10 €/kg</u>			10

1) Possesso Certificazione ISO 14001: PUNTI 5

2) Possesso della Certificazione OSHAS 18001: PUNTI 5

3) Possesso del "Raiting di legalità": MAX PUNTI 5

-  Chi ha 1 stella : PUNTI 2
-  Chi ha 2 o più stelle: PUNTI 5

4) Migliorie Coperchio e insonorizzazione : MAX Punti 5

1) Fornitura dell'intero parco cassonetti in materiale riciclato : MAX 10 PUNTI

-  75% : PUNTI 5
-  80% : PUNTI 10

Deve essere allegata la dichiarazione della percentuale di riciclabilità.

L'offerente presenta una relazione documentata in cui descrive il sistema adottato per il ritiro ed il riciclo dei contenitori indicando sede degli stabilimenti utilizzati e allegando l'impegno all'accordo commerciale dell'impianto a ritirare/ riciclare i contenitori.

2) Fornitura dell'intero parco cassonetti in materiale riciclato derivante da raccolta differenziata dei rifiuti urbani: MAX 15 PUNTI

-  30% : PUNTI 15

L'offerente presenta la scheda tecnica del produttore del prodotto che si intende fornire dalla quale si evincano le informazioni richieste o altra documentazione equivalente e una certificazione rilasciata da un organismo di valutazione della conformità ai sensi del Regolamento CE 765/2008 che attesti il contenuto del materiale riciclato e la certificazione Plastica seconda vita.

Deve essere allegata la dichiarazione della percentuale di riciclabilità.

3) **Ritiro attrezzature rotte per il loro avvio a riciclo (di tipologia simile a quella oggetto d'appalto) con smontaggio delle stesse**

a) Ritiro mensile : PUNTI 10

a) Ritiro quindicinale: PUNTI 15

4) **Ritiro attrezzature rotte (di tipologia simile a quella oggetto d'appalto) con smontaggio delle stesse**

a) Ritiro GRATUITO : PUNTI 0

b) Ritiro CON RICONSOCIMENTO A FAVORE DEL COVAR: PUNTI 10
Per ottenere i 10 punti è necessario offrire più di 0.10 €/kg

Metodo per il calcolo dei punteggi.

Le modalità di attribuzione dei punteggi sono le seguenti:

1) Punteggio economico : max 30 punti

2) Punteggio tecnico: max 70 punti

Metodo per il calcolo dei punteggi

Le modalità di attribuzione dei punteggi sono le seguenti:

1) Punteggio economico : max 30 punti

$$X = P_i * C / PO$$

dove:

X = Punteggio assegnato al concorrente iesimo.

P_i = Prezzo più basso offerto

C = Punteggio massimo (30)

PO = Prezzo offerto dal concorrente iesimo

Per la determinazione del rapporto P_i / PO offerto iesimo e dei punteggi saranno presi in considerazione solamente le prime due cifre decimali dopo la virgola senza arrotondamento

2) Punteggio tecnico: max 70 punti

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il seguente metodo: Aggregativo.

Al risultato della suddetta operazione verranno sommati i punteggi tabellari, già espressi in valore assoluto, ottenuti dall'offerta del singolo concorrente.

1. I servizi aggiuntivi/migliorativi offerti saranno soggetti a richiesta specifica da parte della Stazione Appaltante.
2. Non sono ammesse offerte in aumento.

Nel caso in cui all'esito della formazione della graduatoria finale, vi sia parità tra le migliori offerte si procederà, ai fini dell'aggiudicazione, all'ammissione di ulteriori offerte migliorative al ribasso da presentarsi seduta stante da parte dei legali rappresentanti delle imprese interessate o dai loro procuratori speciali muniti di delega notarile; in difetto si procederà al sorteggio.